



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 116 del 21 Febbraio 2023

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 20 Febbraio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Libero Ambrosio

RECLAMO n° 27 della Società A.G.S SORIANO 2010

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria cui al Comunicato Ufficiale n° 102 del 27.1.2023 (squalifica fino al 24/01/2028 DENARDO Giuseppe, e di considerare la sanzione inflitta ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara; squalifica fino al 28/05/2023 GAMBINO Paolo; squalifica fino al 21/05/2023 CANNATELLI Francesco, CRISPO Pierpaolo, CICONTE Emanuele, MAZZOTTA Luigi, CANALICCHIO Domenico e DEFINA Daniel, specificando che le sanzioni inflitte non vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate per prevenire e contrastare gli episodi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante rappresentata dall'Avv. Piero Perri

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo le ha inflitto le sanzioni sopra riportate.

I fatti possono essere sommariamente riassunti nei seguenti comportamenti:

- al 49° minuto del secondo tempo il direttore di gara veniva accerchiato da tutti i calciatori titolari e di riserva della società A.G.S. Soriano 2010 a cui si aggiungevano anche i dirigenti della stessa società. L'arbitro, considerata la situazione che si era venuta a creare, tentava più volte di divincolarsi mentre i calciatori CANNATELLI Francesco n. 2, GAMBINO Paolo n. 6, CRISPO Pierpaolo n.9, CICONTE Emanuele n. 10, MAZZOTTA Luigi n. 11, CANALICCHIO Domenico n.15 e DEFINA Daniel n. 16 lo strattonavano e lo tiravano ripetutamente per la divisa e, una volta accerchiato, gli

impedivano di allontanarsi; gli altri compagni di squadra continuavano a offendere e minacciare l'arbitro; in questa situazione, il calciatore della società A.G.S. Soriano 2010 DENARDO Giuseppe n. 18, espulso al 46° minuto del primo tempo per somma di ammonizioni, posizionatosi alle spalle dell'arbitro lo colpiva violentemente con un pugno alla nuca, provocandogli nell'immediato un forte dolore, vertigini e uno stato confusionale; l'arbitro riusciva in maniera molto precaria ad emettere il triplice fischio di fine gara, non essendo più nelle condizioni fisiche e mentali di proseguire la direzione della stessa; a seguito della decisione i calciatori del Soriano 2010 intensificavano l'intensità delle loro azioni accentuando gli stratonamenti e le spinte; un dirigente del Soriano 2010 si frapponeva tra l'arbitro e i calciatori tentando a fatica di allontanarli; - i predetti calciatori, nonostante l'intervento del dirigente, continuavano ad offendere e minacciare l'arbitro e lo colpivano con le mani all'altezza dell'addome; dopo l'intervento del custode del campo sportivo che allontanava tutti i calciatori e accompagnava l'arbitro nello spogliatoio e quello di una pattuglia dei Carabinieri l'arbitro poteva lasciare il campo sportivo raggiungendo l'ospedale di Vibo Valentia dove gli venivano diagnosticati non specificati traumatismi di testa, faccia e collo contusione cranica e contusione toracica bilaterale con prognosi di 7 giorni salvo complicazioni.

La reclamante lamenta l'eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate in relazione ai fatti affettivamente commessi, in particolare sostiene che il Denardo non abbia voluto colpire volontariamente l'arbitro e che gli ulteriori calciatori sanzionati possano essere al più considerati responsabili di una condotta irraguardosa e non violenta nei confronti dell'arbitro che, al vero, non si comprende come abbia potuto individuare in maniera così puntuale i calciatori che lo hanno stratonato e accerchiato; rappresenta da ultimo che il calciatore Emanuele Ciconte è totalmente estraneo ai fatti essendo stato precedentemente sostituito per un serio infortunio.

Ai sensi dell'art. 61 numero 1 i rapporti degli ufficiali di gara e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per tale ragione la narrazione dell'arbitro, che si presenta puntuale e scevra da vizi logici, on presenta profili di non può essere messa in dubbio.

Tuttavia le sanzioni devono essere rimodulate per ricondurle ad equità.

Per tutto quanto sopra, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica:

- a GAMBINO Paolo, CANNATELLI Francesco, CRISPO Pierpaolo, CICONTE Emanuele, MAZZOTTA Luigi, CANALICCHIO Domenico e DEFINA Daniel a tutto al 30 aprile 2023;
- a DENARDO Giuseppe a tutto il 30 giugno 2025;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifiche a GAMBINO Paolo, CANNATELLI Francesco, CRISPO Pierpaolo, CICONTE Emanuele, MAZZOTTA Luigi, CANALICCHIO Domenico e DEFINA Daniel a tutto al 30 aprile 2023;

a DENARDO Giuseppe a tutto il 30 GIUGNO 2025

dispone accreditarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

RECLAMO n°28 della società A.S.D. GALLICO CATONA F.C.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria cui al Comunicato Ufficiale n° 104 del 2.2.2023 (DUE punti di penalizzazione in classifica, ammenda di € 800,00, UNA giornata di squalifica del campo da disputarsi a porte chiuse, con decorrenza immediata).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante rappresentata dall'Avv. Sergio Zumbo

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo le ha inflitto le sanzioni in epigrafe "per avere a fine gara due persone non identificate, riconducibili alla società in quanto indossavano il giubbotto della stessa, tentato di impedire all'arbitro e a uno degli assistenti arbitrali di fare rientro negli spogliatoi. Una delle suddette persone spintonava l'assistente arbitrale, procurandogli delle contusioni al braccio destro, nonché attingeva l'arbitro con uno sputo alla guancia sinistra e dopo avere nuovamente afferrato l'assistente arbitrale per il collo lo spingeva contro il muro, successivamente l'ufficiale di gara si recava presso il Pronto Soccorso di Locri dove gli veniva diagnosticato un trauma al collo con prognosi di sette (7) giorni salvo complicazioni. Per avere una delle due persone non identificate inveito contro il secondo assistente arbitrale e raggiunto lo stesso con un calcio sul dorso di una mano procurandogli forte dolore e rossore che lo costringevano a recarsi presso il Pronto Soccorso di Locri dove gli veniva diagnosticato un trauma alla mano destra con prognosi di sette (7) giorni salvo complicazioni. Per avere le stesse persone colpito ripetutamente con forza la porta dello spogliatoio arbitrale, dopo che la terna arbitrale vi aveva fatto ingresso con l'aiuto del dirigente addetto agli ufficiali di gara della società Gallico Catona F.C. Sig. Gidiuli Luigi.

I fatti per come riportati nel Referto degli Ufficiali di gara e valutati dal Giudice Sportivo di Primo Grado non sono, di fatto, contestati dal Gallico Catona F.C..

La suddetta società nell'articolato ricorso chiede in via preliminare che si dichiari nulla la decisione del giudice di prime cure per carenza assoluta di motivazione, in quanto l'assenza di indicazione delle norme violate non permetterebbe l'esercizio del diritto di difesa; in via subordinata e nel merito domanda la riduzione delle sanzioni per eccessiva afflittività e per assoluta sproporzione delle stesse rispetto all'infrazione commessa, quanto sopra in ragione di una serie di attenuanti che andrebbero riconosciute nel caso di specie: la presenza della Forza pubblica che ha certificato che "durante lo svolgimento del servizio non si sono verificate problematiche per l'ordine e la sicurezza pubblica", il comportamento del dirigente addetto agli ufficiali di gara che si è prodigato per impedire il contatto tra i due soggetti presenti negli spogliatoi e la terna arbitrale. Contesta, da ultimo, l'assunto secondo cui i due aggressori sarebbero riconducibili alla società poiché indossavano un giubbotto con lo stemma del Gallico Catona F.C..

La tesi esposta dalla reclamante non merita pregio.

In riferimento all'eccezione formale relativa all'assenza di un puntuale riferimento alla fattispecie astratta contemplata dal Codice di Giustizia Sportiva va chiarito che lo stesso all'art. 3, comma 2, dispone che per tutto quanto in esso non previsto, si applicano le disposizioni del Codice C.O.N.I. il quale, a sua volta, all'art. 2, comma 6, espressamente precisa che per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. In base a tali disposti appare chiaro che la decisione del giudice sportivo, pur non sussumendo i comportamenti contestati al Gallico Catona F.C. in puntuali disposizioni normative, permette, come del resto compiuto dalla stessa ricorrente, di individuare le norme che disciplinano il caso in esame, del resto facilmente riconducibile ad elementari principi di rispetto dell'incolumità dei partecipanti alla contesa.

Entrando nel merito, va affermato che gli elementi introdotti dalla ricorrente al fine di comprovare l'incongruità della determinazione del giudice relativamente alla gravità delle sanzioni si prestano ad una oggettiva confutazione.

Le dichiarazioni della Questura di Reggio Calabria attengono a profili di percezione diretta degli agenti presenti sul campo e non escludono, per come del resto non contestato, che episodi di violenza si siano verificati all'interno dello spogliatoio; la riconducibilità degli aggressori alla società Gallico Catona F.C. nella qualità di "sostenitori" è provata oltre che dal giubbotto recante lo stemma della stessa, anche dalla presenza negli spogliatoi della società ospitante e dalla motivazione del gesto che non si comprenderebbe se non generato da ragioni di appartenenza alla compagine di casa. Da ultimo, il comportamento del dirigente preposto all'arbitro è stato espressamente citato nella parte motiva per cui rileva come nella gradazione della pena effettuata dal giudice è stata valutata la cooperazione della società.

Per le ragioni sopra esposte questa Corte ritiene le sanzioni assolutamente congrue ai comportamenti tenuti che hanno denotato una alta valenza lesiva per le conseguenze cagionate (certificate da strutture medico-sanitarie pubbliche) e per la pervicacia e ripetitività degli stessi.

Il reclamo deve essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi